

minio turco; riscuotere per conto della repubblica, e sotto la severa sorveglianza di questa, varie rendite, diritti e tasse; sorvegliare l'esecuzione dei regolamenti commerciali emanati da Venezia; egli doveva poi difendere presso la corte bizantina gli interessi ed i privilegi, molto estesi ma spesso violati <sup>(12)</sup>, dei mercanti veneziani e trattare gli affari politici correnti tra la repubblica e l'imperatore; doveva infine dirimere le difficoltà che sorgevano tra i suoi sudditi ed i membri delle altre colonie straniere, specialmente i genovesi che furono sempre accaniti concorrenti e spesso avversari dei veneziani. Questo insieme di oneri e responsabilità rendeva l'opera del bailo gravosa e delicata, tanto più che — come dicemmo — il suo potere si estendeva a tutti i sudditi veneziani dimoranti nell'impero: come governatore di un'importante colonia e come rappresentante di una grande potenza il bailo costituiva pertanto uno dei personaggi più notevoli di Costantinopoli. Egli era assistito da due consiglieri, eletti come lui dal doge e dal maggior consiglio; bailo e consiglieri nominavano poi a lor volta ogni anno, tra i nobili veneziani residenti a Bisanzio, un « *consilium majus* » composto di almeno dodici persone, che doveva intervenire in date circostanze: questo « consiglio dei dodici » si mantenne anche nei secoli successivi. Il bailo durava in carica normalmente due anni, sebbene in pratica tale periodo potesse prolungarsi, in attesa dell'arrivo del successore al quale doveva essere consegnato l'ufficio: cosicchè, come vedremo nelle epoche successive, il bailo rimaneva di solito a Costantinopoli circa tre anni. Egli doveva poi avere numerosi servitori, tenere armi per tutto il seguito, possedere una scuderia ben fornita e mantenere il prestigio corrispondente alla sua altissima posizione.

L'abitazione del bailo doveva trovarsi entro il limite del quartiere veneziano. Il trattato del 1277 tra Venezia e Michele VIII Paleologo, il riconquistatore della capitale dell'impero, — trattato concluso in un momento nel quale la posizione di Venezia era assai scossa a Bisanzio dopo la caduta dell'impero latino, — stabiliva che l'imperatore doveva accordare gratuitamente, nel quartiere riservato ai veneziani, una casa per il bailo, una per i suoi consiglieri, una per custodire gli oggetti appartenenti alla comunità e venticinque, o più secondo i bisogni, in vicinanza delle tre precedenti, per i mercanti veneziani, i quali potevano del resto non usufruire delle case messe a loro disposizione dall'imperatore e trovarsi per conto proprio un altro alloggio, come pure acquistare terre nella capitale ed in tutto l'impero, aprirvi negozi e stabilirvi industrie <sup>(13)</sup>. Nel quartiere i veneziani avevano poi le loro chiese, il mulino, il forno, le botteghe, il cimitero. Ciò che qui ci interessa è la conferma del fatto, del resto ovvio, che il bailo risiedeva fra i suoi connazionali, entro i limiti del quartiere sopra indicati. È possibile giungere ad una maggiore identificazione del palazzo del bailo veneto durante l'epoca